

STATUTO**INDICE****Capo I****Principi fondamentali**

- Art. 1 – Il Comune
 Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma
 Art. 3 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Capo II**Funzioni, compiti e programmazione**

- Art. 4 – Le funzioni del Comune
 Art. 5 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
 Art. 6 – Tutela della salute
 Art. 7 – Assistenza sociale
 Art. 8 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
 Art. 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio
 Art. 10 – Sviluppo economico
 Art. 11 – Programmazione economico-sociale e territoriale

Capo III**Attività normativa**

- Art. 12 – Statuto
 Art. 13 – Regolamenti
 Art. 14 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
 Art. 15 – Ordinanze
 Art. 16 – Pubblicità

Capo IV**Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare**

- Art. 17 – Partecipazione
 Art. 18 – Informazione e diritti dei cittadini
 Art. 19 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
 Art. 20 – Libere forme associative
 Art. 21 – Organismi di partecipazione
 Art. 22 – Comitati di Frazione
 Art. 23 – L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte
 Art. 24 – Referendum consultivo
 Art. 25 – Procedura promozione referendum
 Art. 26 – Raccolta firme
 Art. 27 – Materie escluse da referendum e numero quesiti referendari
 Art. 28 – Modifiche intervenute sull'oggetto del referendum
 Art. 29 – Efficacia del referendum
 Art. 30 – Indizione del referendum
 Art. 31 – Il Difensore Civico

Capo V**Le attribuzioni degli organi**

- Art. 32 – Organi del Comune
 Art. 33 – Il Consiglio comunale: poteri
 Art. 34 – Le competenze del Consiglio comunale
 Art. 35 – Gruppi consiliari
 Art. 36 – Commissioni consiliari
 Art. 37 – Diritti e poteri dei Consiglieri comunali
 Art. 38 – Regolamento interno
 Art. 39 – Composizione della Giunta
 Art. 40 – Elezione del Sindaco e della Giunta
 Art. 41 – La Giunta Comunale
 Art. 42 – Il Sindaco: funzioni
 Art. 43 – Deleghe
 Art. 44 – Il Sindaco

Art. 45 – Il Vice Sindaco

Capo VI**Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

- Art. 46 – Organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 47 – Il Segretario comunale
 Art. 48 – I pareri
 Art. 49 – I servizi pubblici locali
 Art. 50 – Le Convenzioni
 Art. 51 – I Consorzi
 Art. 52 – Istituzioni
 Art. 53 – Accordi di programma
 Art. 54 – Unione di Comuni

Capo VII**Collaborazione tra Comune e Provincia**

- Art. 55 – I principi di collaborazione
 Art. 56 – La collaborazione alla programmazione

Capo VIII**Finanza e controllo di gestione**

- Art. 57 – Autonomia finanziaria
 Art. 58 – Controlli di gestione
 Art. 59 – Servizio di tesoreria
 Art. 60 – Contabilità
 Art. 61 – Demanio e patrimonio
 Art. 62 – Verifica dell'efficienza ed efficacia
 Art. 63 – Revisore del Conto

Capo IX**Norme finali e transitorie**

- Art. 64 – Deliberazione dello Statuto
 Art. 65 – Modifiche dello Statuto
 Art. 66 – Entrata in vigore

Capo I**Principi fondamentali***Art. 1 – Il Comune*

1. Il Comune di Piadena è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 19,82 e comprende i seguenti nuclei abitati:
 - Capoluogo;
 - San Lorenzo Guazzone;
 - San Paolo Ripa d'Oglio.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
3. La sede del Comune è fissata in Piazza Garibaldi al n. 3.
Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono due torri unite da un ponte su un corso d'acqua con sotto la scritta Platina.
L'uso e la riproduzione del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione concreta della pari opportunità.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si realizza lo sviluppo della personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Capo II

Funzioni, compiti e programmazione

Art. 4 – Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e predispone idonei strumenti per renderlo effettivo.

Art. 7 – Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale ricorrendo anche a forme di collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 8 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed as-

soziazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, con particolare riguardo alla salvaguardia dei terreni agricoli.

2. Il Comune si prefigge iniziative di salvaguardia dell'estetica, cittadina e di protezione del verde pubblico, dei corsi d'acqua, dell'aria, della fauna, della flora e, ove sia possibile, a promuovere l'istituzione di riserve naturali, aree protette, nonché l'estensione ed il miglioramento degli spazi alberati esistenti.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e a destinazione produttiva.

4. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale.

5. Predisporre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite nei piani urbanistici e programmatici.

6. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

7. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di protezione civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione per un corretto vivere civile.

8. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Incoraggia e sostiene la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, nonché del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei programmi pluriennali provinciali, il Comune provvede ad acquisire l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Capo III

Attività normativa

Art. 12 – Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto, così

come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 13 – Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei Regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I Regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 14 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

Art. 15 – Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. La emanazione di Ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

3. Le Ordinanze devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 16 – Pubblicità

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le Ordinanze, nonché le

direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del Regolamento.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Capo IV

Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 17 – Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, agli atti e ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
- c) valorizza le libere forme associative;
- d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 18 – Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione esatta, inequivoca e completa sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, agli atti, documenti e provvedimenti amministrativi o di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 19 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

- a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
- b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. La risposta dovrà essere data entro 3 giorni dalla presentazione.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari

esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 20 – Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere iscritti nell'elenco dei soggetti ammessi ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

6. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse al Difensore Civico.

Art. 21 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari – generali o limitate a specifiche categorie di cittadini – per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

a) per materie ed attività specifiche;

b) su base territoriale: Comitati di Frazione.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere costituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

5. I Comitati di Frazione possono essere costituiti, mediante adozione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 22.

Art. 22 – Comitati di Frazione

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo nei centri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a 60 abitanti.

2. Ad essi, ove costituiti, sono assegnati i seguenti compiti:

a) espressione di pareri – da richiedersi obbligatoriamente prima dell'adozione dei relativi atti amministrativi – sul bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la Frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della Frazione.

3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:

a) l'ambito territoriale di competenza;

b) il numero di componenti – compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette – e le modalità per la loro elezione o nomina;

c) le modalità per l'elezione del Presidente;

d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;

e) la durata.

4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di Frazione è gratuita ed è incompatibile con altre cariche elettive.

Art. 23 – L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte – e delle relative risposte – è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al Difensore Civico.

Art. 24 – Referendum consultivo

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Il referendum è indetto su richiesta:

a) del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) di un numero di cittadini almeno pari al 12 per cento degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 – Procedura promozione referendum

1. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.

2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento in Comune.

3. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capigruppo affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso. La commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dal ricevimento della mozione.

4. La Giunta pronuncia l'ammissibilità o meno del referendum mediante adozione di specifica deliberazione sulla base del parere espresso dalla Commissione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del parere.

5. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco da un «Comitato Promotore» formato da almeno 10 elettori del Comune e deve essere corredata da:

a) dati anagrafici dei componenti il «Comitato Promotore»;

b) domicilio del «Comitato Promotore»;

c) indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum.

6. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta attesa per iscritto il numero di firme valide.

7. Entro 15 giorni dal ricevimento del quesito referendario validamente presentato, il Sindaco dichiara l'inizio del periodo utile per la raccolta delle firme.

8. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle firme il Sindaco trasmette la mozione referendaria al Segretario Comunale che ne accerta la regolarità e indi alla Commissione di cui al 3° comma la quale entro 30 giorni deve esprimere parere di ammissibilità del quesito referendario.

9. Il «Comitato Promotore» deve essere udito qualora la Commissione intenda esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.

10. La Giunta, sulla base della attestazione del Segretario e del parere della Commissione, mediante adozione di specifica deliberazione, adottata entro 20 giorni dalla data di ricevimento del parere, ne dichiara l'ammissibilità.

11. La richiesta di referendum può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide, limitatamente al referendum di iniziativa popolare;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito;
- d) contrarietà ai criteri indicati all'art. 27.

Art. 26 – Raccolta firme

1. Le firme dei richiedenti un referendum devono essere apposte su appositi moduli richiedibili presso gli uffici comunali.

2. Tali moduli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario Comunale e le firme devono essere autenticate con la modalità di cui alla Legge n. 15/1968.

3. Le firme necessarie per la richiesta devono essere raccolte in un periodo di novanta giorni decorrenti dalla dichiarazione di cui all'art. 25, 7° comma. Trascorso il termine senza che si sia raggiunto un numero sufficiente di firme il procedimento viene dichiarato estinto e il quesito non può più venire riproposto se non dopo 12 mesi dalla attestazione del Segretario Comunale che non è stato raggiunto il quorum richiesto.

4. Il Segretario Comunale controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme e l'iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari.

5. Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel periodo in cui è convocato qualsiasi comizio elettorale.

Art. 27 – Materie escluse da referendum e numero quesiti referendari

1. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- a) questioni inerenti imposte, tasse, tariffe;
- b) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- c) questioni inerenti il personale comunale;
- d) i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- e) questioni inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revocche e decadenze;
- f) bilancio preventivo e consuntivo.

2. La proposta di referendum consultivo deve contenere una sola domanda riferita alla materia dei referendum.

3. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.

4. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una saranno indetti i primi tre referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie per l'indizione. Qualora un «Comitato Promotore» presenti contemporaneamente le firme necessarie per l'indizione di più di tre referendum dovrà indicare il loro ordine di priorità. I referendum esclusi dalla prima consultazione dovranno essere tenuti nei successivi sei mesi.

Art. 28 – Modifiche intervenute sull'oggetto del referendum

1. Qualora l'Amministrazione, prima della data di svolgimento del referendum, abbia deliberato l'abrogazione

di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto si richiede di deliberare, dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

Art. 29 – Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando il «Sì» raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Il Quesito dichiarato accolto viene sottoposto all'esame dell'organo competente entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.

3. Qualora l'organo comunale competente ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto di referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 30 – Indizione del referendum

1. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.

2. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente.

3. Per la disciplina delle modalità di effettuazione del referendum si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali, fino alla approvazione di eventuale apposito Regolamento.

4. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

5. La discussione sul risultato del referendum deve essere effettuata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 31 – Il Difensore Civico

1. Il Comune istituisce la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale – a maggioranza assoluta dei componenti assegnati – tra i cittadini italiani di provata onestà, moralità ed esperienza in materia amministrativa, che abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 70 anni.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente nei cinque anni precedenti la nomina; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

5. Il Difensore Civico resta in carica 4 anni; può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; può essere rieletto ma per non più di una volta.

6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco – entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.

10. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica di ammontare determinato con il provvedimento di istituzione.

Capo V

Le attribuzioni degli organi

Art. 32 – Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità, alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di gestione.

4. Il Sindaco è organo monocratico. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 33 – Il Consiglio Comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame ed approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria od urgente.

Art. 34 – Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

- a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
 - 1) Statuto
 - 2) istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
 - 3) convalida dei Consiglieri eletti
 - 4) elezione del Sindaco e della Giunta
 - 5) costituzione delle Commissioni consiliari consultive
- b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:
 - 1) Regolamenti comunali
 - 2) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - 3) istituzione e ordinamento dei tributi
 - 4) elezione del Difensore Civico
- c) Indirizzo dell'attività:
 - 1) programmi generali e di settore
 - 2) relazioni previsionali e programmatiche
 - 3) programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari
 - 4) bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
 - 5) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
 - 6) pareri sulle dette materie
 - 7) gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- d) Organizzazione interna dell'Ente:
 - 1) ordinamento degli uffici e dei servizi

- 2) disciplina dello stato giuridico del personale
- 3) disciplina delle assunzioni del personale
- 4) piante organiche e loro variazioni
- 5) assunzione diretta dei pubblici servizi
- 6) concessione dei pubblici servizi
- 7) costituzione di istituzioni
- 8) costituzione di aziende speciali e loro statuti
- 9) indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
- 10) Regolamenti di organizzazione
- 11) affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1) le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2) costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unione di Comuni ed accordi di programma

3) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso altri Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2) la partecipazione a società di capitali

3) la contrazione di mutui

4) l'emissione dei prestiti obbligazionari

5) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1) conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione

2) elezione del Revisore del Conto.

Art. 35 – Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 36 – Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite Commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti delle Commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.

Art. 37 – Diritti e poteri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale; la riunione ha luogo entro venti giorni dalla ri-

chiesta quando le questioni di cui è richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno rientrano nella competenza del Consiglio.

Art. 38 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 39 – Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero sei Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

4. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di Amministratore di Azienda speciale o di Istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal Comune.

Art. 40 – Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno, salvo l'elezione di cittadini non Consiglieri alla carica di Assessore, subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore, depositato almeno 24 ore prima della seduta, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute convocate in giorni diversi, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano.

6. Per Consigliere anziano si intende il più anziano di età tra i Consiglieri.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di elezione del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Art. 41 – La Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

6. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 42 – Il Sindaco: funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

Art. 43 – Deleghe

1. Il Sindaco può conferire deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza non esclusiva.

2. Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge e lo Statuto riservano alla competenza non esclusiva del Sindaco.

3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.

4. Al medesimo Assessore non possono essere delegate funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative di massima dimensione, salvo che queste siano integralmente considerate.

5. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 44 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, Capo del Governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.

2. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, con facoltà di conferire responsabilità di settore;

c) stipula i contratti del Comune;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90.

4. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla Legge (art. 36, terzo comma, della Legge n. 142/90) il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 45 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore delegato del Sindaco.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Capo VI

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 46 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al Consiglio Comunale con appositi atti amministrativi:

a) approvare il Regolamento Organico del personale e la relativa dotazione organica;

b) disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione entro i limiti di classificazione del Comune stabiliti da leggi e regolamenti vigenti; l'accesso al rapporto d'impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali.

2. Tali atti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

5. Il Regolamento infine prevede le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

6. È istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

7. È istituita la Commissione Pari Opportunità, nella composizione stabilita dalla legge, al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Ente locale.

Art. 47 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e

può adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle Commissioni di gara e di Concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, il rogito dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 48 – I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato, nonché al responsabile della Ragioneria.

2. Tali pareri preliminari, ove non esista il funzionario responsabile del servizio, sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.

4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 49 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici attraverso le seguenti forme di gestione:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 50 – Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 51 – I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 50, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la Convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 52 – Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.

4. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 53 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urba-

nistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 54 – Unione di Comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.

5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.

7. All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.

9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

Capo VII

Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 55 – I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e rea-

lizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 56 – La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, in ottemperanza alla legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VIII

Finanza e controllo di gestione

Art. 57 – Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti. Il reddito degli utenti chiamati a concorrere alle spese dei servizi è determinato non solo in base ai documenti fiscali ma anche attraverso accertamento induttivo.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie «una tantum» o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 58 – Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.

Art. 59 – Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.

Art. 60 – Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 61 – Demanio e patrimonio

1. Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge, i relativi beni devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge con l'obbligo generale di diligenza esterna di cui all'art. 57, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 62 – Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 63 – Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:

a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;

b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;

c) chi è parente o affine entro il quarto grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;

d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del Conto.

6. Il Revisore del Conto provvede:

a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;

b) a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare

che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;

d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;

e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggior efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;

g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).

8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed ai Capigruppi Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:

a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;

b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;

c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.

10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Capo IX **Norme finali e transitorie**

Art. 64 – Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 65 – Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 66 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applica-

zione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della Legge n. 142/90.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge n. 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispongono la Legge n. 142/90 e lo Statuto.